

“Mafia, c’è il concorso esterno solo se l’organizzazione è in crisi”

PALERMO. Una sentenza della Cassazione restringe notevolmente l'area del concorso esterno in associazione mafiosa: ne può rispondere solo chi dà un appoggio a Cosa Nostra durante i momenti di crisi, di «fibrillazione» dell'organizzazione. Se invece l'associazione funziona perfettamente, non si può parlare di concorso esterno, reato che non si può «dilatare oltre ogni limite .accettabile».

A stabilirlo è stata la sesta sezione della Suprema Corte, che ha annullato senza rinvio l'ordine di custodia emesso nei confronti di Giuseppe Aurelio Salvatore Cusumano, un imprenditore palermitano accusato di essersi prestato a un accordo sulla fornitura di carburante all'aliscafo della Snav - imposto da un presunto boss, Girolamo Buccafusca, detto Mimmo.

L'annullamento risale allo scorso ottobre e ora ne sono state rese note le motivazioni. L'orientamento della sesta sezione non preoccupa comunque la Procura: «Le sezioni unite della stessa Cassazione - dice Maurizio De Lucia, il pm che a Palermo si occupa dell'inchiesta in cui è coinvolto Cusumano - non la pensano allo stesso modo. E poi si tratta pur sempre di un ricorso relativo alla questione della libertà personale. Vedremo cosa verrà fuori nel giudizio di merito. Va detto pure che l'altro protagonista di quell'incontro, Cosimo Giuliano, è stato condannato, con il rito abbreviato, a tre anni e mezzo».

La Cassazione, per Cusumano, ha invece accolto in pieno le tesi degli avvocati Roberto Tricoli e Luigi Mazzei: «Il concorso esterno - si legge nella sentenza - presuppone necessariamente uno stato di "fibrillazione" del sodalizio criminale e cioè una situazione in cui la sopravvivenza del sodalizio e la possibilità del perseguimento dei suoi scopi siano gravemente compromesse e versino in serio pericolo». L'apporto del personaggio esterno, in casi del genere, prosegue la motivazione, «risulta o può risultare essenziale».

I giudici nutrono seri dubbi sul fatto che Cusumano abbia realmente dato un apporto all'associazione (secondo loro «subì» e non fu complice), ma comunque «non risulta che tale ipotetico contributo sia intervenuto in un momento di seria crisi o di grave difficoltà» di Cosa Nostra. I giudici palermitani, dal canto loro, «mostrano di ritenere rilevante qualsiasi condotta posta in essere da un estraneo all'associazione, purché idonea a procurare alla stessa un vantaggio. Una nozione del genere - ribatte la Cassazione - non può peraltro essere condivisa, perché in contrasto con i principi fondamentali sul concorso nel reato e tale da dilatarne la nozione oltre ogni limite accettabile».

Riccardo Arena

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS